

e basandosi questo su una tassativa e indelegabile disposizione di legge, il provvedimento da emettere sotto la riconosciuta necessaria forma di decreto Reale non poteva avere base legale e decorrenza diverse da quelle del precedente decreto ministeriale, trattandosi di atto vincolato e non discrezionale dell'autorità amministrativa. In conformità di tale giudizio il Ministero dell'interno promuoveva quindi un nuovo decreto Reale in data 18 giugno 1922, registrato alla Corte il successivo 3 agosto col quale il Valigi veniva collocato a riposo in base all'articolo 59 del Regio decreto 23 ottobre 1919, numero 1971, a decorrere dal 5 febbraio 1920, con la pensione di lire 2,929.50 pari a nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio.

« Alla cennata pensione di lire 2,929.50 sono state poi aggiunte lire 2,505 per effetto, delle provvidenze, a favore dei pensionati, nonchè l'indennità caroviveri di lire 1,560. In complesso il Valigi è attualmente in godimento di lire 6,994.50.

« Da quanto sopra emerge che le richieste del suddetto Valigi sono infondate e che nessun provvedimento può essere disposto nel senso da lui invocato ».

#### Interrogazioni.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Ciarlantini, al ministro delle colonie, « per sapere se non ritenga necessario promuovere l'abolizione di ogni barriera doganale tra la Madre Patria e la Tripolitania ».

L'onorevole ministro delle Colonie ha facoltà di rispondere.

**FEDERZONI**, ministro delle colonie. Chiedo che sia rinviata a domani.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ciarlantini, ella è d'accordo ?

**CIARLANTINI.** D'accordo.

**PRESIDENTE.** Lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato a domani.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ciarlantini, al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere se non ritenga indispensabile una più rigorosa vigilanza intorno alla nuova edilizia delle città italiane per la loro tutela storica ed estetica e se non creda necessario far rispettare con estrema severità la legge Rosadi sul paesaggio oggimai esposta alle ingiurie di costruttori inetti e cialtroni specie lungo le nostre riviere ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

**BODRERO**, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. L'azione che il Ministero della pubblica istruzione ha esplicato e continua ad esplicare per la tutela non solo dei monumenti e degli edifici d'interesse storico ed artistico, ma anche per conservare alle città italiane la loro fisionomia tipica e tradizionale, tutte le volte che sorgono nuove costruzioni e riadattamenti di quelle già esistenti, è sempre stata e continua ad essere energica e vigilante, per opera delle dipendenti Soprintendenze regionali. Si tratta di non ridurre le città italiane a quel monotono e uniforme aspetto, che sfuggirebbe irrimediabilmente l'antico ed ormai sacro volto della Patria.

Senonchè il Ministero si è trovato di fronte non solo a ragioni ed esigenze pubbliche (viabilità, igiene, ecc.) dalle quali non era possibile prescindere in modo assoluto ed occorreva, quindi, ricercare una possibile soluzione conciliativa tra le esigenze artistiche e quelle di ordine pratico (compito che è stato quasi sempre affidato al Consiglio superiore di antichità e belle arti); ma ha dovuto anche fronteggiare inconsultentativi di arbitrarie manomissioni, così di monumenti, come di ambienti caratteristici arbitrari perchè non giustificate da vere ragioni di ordine collettivo, benchè secondate e talvolta promosse da pubbliche amministrazioni locali, le quali non hanno esitato a dar veste politica a questioni che non avevano e non potevano avere se non un carattere prettamente amministrativo.

Anche in questi casi il Ministero ha seguito e intende seguire quella via che le superiori ragioni di tutela monumentale gli hanno suggerito, ma un risultato positivo non potrà ottenersi sempre, se non si verrà creando nei singoli centri (e a tal fine sarà utilissima l'azione diretta dei membri del Parlamento) quel sentimento di geloso amore per le patrie vestigie e per le memorie del passato, che solo può impedire le azioni subitane di sorpresa e imprevedibili, a danno dei monumenti. Contro tali azioni il Ministero non può che limitarsi pur troppo a sanzioni di ordine penale, mentre è irrimediabile la perdita e la deturpazione di uno dei tesori del nostro patrimonio artistico e monumentale.

Contro le azioni arbitrarie e di sorpresa, le sole che veramente riesce impossibile prevenire e per le quali il danno è spesso irrimediabile.